

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 423</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

---

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata

---

*Presentato il 12 settembre 1983*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, in tema di provvedimenti giudiziari di condanna al rilascio di un immobile oggetto di locazione abitativa urbana è stabilito che il giudice non si limiti alla pronunzia di condanna, ma determini la data in cui tale pronunzia potrà essere eseguita, entro il termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento, ovvero di dodici mesi in casi eccezionali (articolo 56 della legge n. 392 del 1978).

Su tale disciplina ha inciso la legge n. 94 del 1982, introducendo, tra l'altro, la possibilità per il pretore di differire il termine stabilito nei provvedimenti di rilascio emessi dopo il 25 gennaio 1982 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 9 del 1982). La nuova data di esecuzione del rilascio deve essere non anteriore a 60 né posteriore a 180 giorni dalla scadenza del termine stabilito nel provvedimento di rilascio (articolo 10, commi 2 e 3, della legge n. 94 del 1982) e non anteriore a 120 né posteriore a 360 giorni da quella scadenza, per i comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti e per quelli aventi una situazione di particolare tensione abitativa (articoli 13 e 14 della legge n. 94 del 1982).

Quest'ultimo eccezionale regime è applicabile fino al 10 dicembre 1983 (articolo 13, comma primo).

Sia nelle aree « fredde » sia in quelle « calde » il differimento del termine fissato nel provvedimento di rilascio è ammesso soltanto per i provvedimenti esecutivi emessi entro il 25 luglio 1983 (articoli 10, terzo comma, e 14, quarto comma, della legge n. 94 del 1982).

In base a tale normativa si è così determinata una innegabile disparità di trattamento tra conduttori titolari di contratti pur aventi uguali scadenze, perché quelli i cui locatori abbiano l'accortezza di otte-

nere il provvedimento di rilascio in data posteriore al 25 luglio 1983 non possono domandare il differimento (graduazione) di cui si è detto.

Codesta posizione risulta palesemente deteriore e discriminante rispetto a quella dei conduttori con provvedimento di rilascio anteriore al 25 luglio 1983, i quali sono invece abilitati a domandare la graduazione.

Per tale motivo il precedente Governo, al preciso fine di assicurare un trattamento uniforme a situazioni sostanzialmente identiche, ha approvato il decreto-legge n. 318, in cui l'intervento perequativo è stato realizzato ancorando il potere giudiziario di graduazione alla data di scadenza del contratto anziché a quella del provvedimento di rilascio.

Poiché nei termini costituzionali non è intervenuta da parte del Parlamento la conversione del predetto decreto, il nuovo Governo ha deliberato la reiterazione del provvedimento integrandolo con due nuove disposizioni che concernono, rispettivamente, l'adozione di procedure più snelle per la erogazione dei mutui integrativi destinati al completamento dei programmi di edilizia agevolata, localizzati in aree di particolare tensione abitativa (questione per la quale esiste un'ampia convergenza di vedute fra le forze politiche) nonché l'istituzione di un apposito « capitolo in unica soluzione » nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per provvedere ai conguagli sulle semestralità pregresse erogate in via provvisoria agli istituti di credito, a titolo di contributo statale sugli interessi dei mutui concessi dagli istituti medesimi per l'edilizia agevolata.

Il decreto viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata.

*Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 12 settembre 1983.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per evitare l'esecuzione degli sfratti, in attesa di provvedimenti organici in materia di equo canone, nonché per snellire le procedure di erogazione dei contributi per l'edilizia agevolata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 31 dicembre 1983 ».

2. Il quarto comma dell'articolo 14 del medesimo decreto-legge è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 31 dicembre 1983 ».

## ARTICOLO 2.

All'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i mutui integrativi che possono essere accordati sulla base della delibera adottata dal CER in data 4 gennaio 1983, anche su finanziamenti totalmente erogati, lo stesso Comitato provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo è pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo 4, ottavo comma, del medesimo decreto-legge ovvero dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o per gli assegnatari il cui reddito sia compreso fra il limite di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed il maggiore dei limiti in vigore ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n. 457 e successive modificazioni, alla data dell'atto di vendita o di assegnazione.

Per le cooperative a proprietà indivisa, l'onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura del 3,5 per cento all'anno, oltre al rimborso del capitale.

Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.

Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, potrà essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire 10 miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983 ».

## ARTICOLO 3.

1. Per provvedere al pagamento in unica soluzione dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è istituito, a decorrere dall'anno finanziario 1983, apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Nell'anno finanziario 1983 la relativa dotazione è fissata in lire 18 miliardi.

2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante l'utilizzazione della disponibilità di limite di impegno di lire

2.276.501.200 esistente sul capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1983, a valere sul limite di impegno di lire 5 miliardi iscritto nell'anno finanziario 1976 in applicazione dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, che resta conseguentemente ridotto di pari importo.

3. All'uopo le quote annuali come sopra utilizzate, complessivamente ammontanti a lire 18.212.014.600, saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1983, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura stabilita dal precedente primo comma.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 4.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 11 luglio 1983, n. 318.

#### ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1983.

**PERTINI**

CRAXI — NICOLAZZI — MARTINAZZOLI —  
GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.